



PROVVEDIMENTO Prodotti agroalimentari a km zero e a filiera corta

29 marzo 2022

La proposta di legge [C. 183](#), recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari a filiera corta e a chilometro zero, approvata in prima lettura dall'Assemblea della Camera il 17 ottobre 2018, poi approvata, con modificazioni, dal Senato è tornata all'esame della Camera [A.C. 183-B](#).

Il contenuto

La proposta di legge [A.C. 183-B](#), approvata in prima lettura dalla Camera, è stata di recente approvata, con modifiche, dall'Assemblea del Senato ([S. 878](#)).

Si ricorda, al riguardo, che l'Assemblea della Camera, il 17 ottobre 2018, aveva approvato la proposta di legge C. 183, recante "*Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari proveniente da filiera corta, a chilometri zero o utile*"; il testo era quindi passato all'esame del Senato.

La presente proposta di legge si compone di **8 articoli** e reca disposizioni volte alla **valorizzazione** e alla **promozione** dei **prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero** e di quelli provenienti da **filiera corta**.

L'**articolo 1, modificato dal Senato** definisce, al **comma 1**, le **finalità**. Esse consistono:

- nella **valorizzazione** e **promozione** dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta (La modifica operata dal Senato è intervenuta in tale comma - oltre che nel successivo articolo 2, comma 1-, operando la soppressione della parola "utile" dopo le parole "a chilometro zero");

- nel **favorire** il **consumo** dei predetti prodotti;

- nel **garantire** un'adeguata **informazione** al consumatore sulla loro **origine** e **specificità**.

Il **comma 2**, prevede che le regioni e gli enti locali potranno adottare le iniziative di loro competenza per la valorizzazione di detti prodotti.

L'**articolo 2, modificato dal Senato**, reca le **definizioni**.

Il **comma 1, lettera a)**, con riferimento ai **prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero** rinvia, per l'individuazione dei **prodotti agricoli**, a quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, mentre, per i **prodotti alimentari**, fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 del [regolamento \(CE\) n.178/2002](#).

La citata disposizione stabilisce che per "**alimento**" si intende qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito da esseri umani. In tale definizione sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, in quanto incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Non risultano invece compresi nella suindicata definizione di alimenti i mangimi; gli animali vivi, (salvo il caso in cui siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano); i vegetali prima della raccolta; i medicinali; i cosmetici; il tabacco; le sostanze stupefacenti o psicotrope; i residui e contaminanti.

Tali prodotti si considerano a chilometro zero quando provengono da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima agricola (o delle materie prime agricole primarie) posti a una distanza non **superiore a 70 chilometri dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita (modifica aggiunta dal Senato)**, dal luogo di consumo in caso di servizi di ristorazione. Sono compresi anche i prodotti della pesca nelle acque interne e lagunari, provenienti da punti di sbarco posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o dal luogo di consumo del

servizio di ristorazione, catturati da imbarcazioni iscritte nei registri degli Uffici marittimi delle Capitanerie di Porto competenti per i punti di sbarco e da imprenditori ittici iscritti nel registro delle licenze di pesca tenuti presso le province competenti.

Ai sensi del **comma 1 lettera b)**, sono **prodotti agricoli e alimentari nazionali** (parola aggiunta dal Senato) **provenienti da filiera corta** i prodotti la cui commercializzazione è caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali o dalla presenza di un solo intermediario tra produttore e consumatore finale.

L'**articolo 3** prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere misure per favorire **l'incontro diretto** tra **produttori** e i soggetti **gestori**, pubblici e privati, della **ristorazione collettiva**.

L'**articolo 4, modificato dal Senato**, disciplina la **vendita** dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta.

Il **comma 1, introdotto dal Senato**, stabilisce che i **comuni** riservano **almeno il 30 per cento del totale dell'area** destinata al **mercato** (e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di sbarco) agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o a filiera corta.

Al **comma 2**, si prevede che, in caso di **apertura di mercati** agricoli di vendita diretta, i comuni possano riservare agli imprenditori agricoli che vendono prodotti a chilometro zero o a filiera corta **appositi spazi** all'interno delle aree del mercato. Inoltre, un **ulteriore periodo** del comma in esame, **introdotto dal Senato**, riconosce agli stessi **imprenditori agricoli** la possibilità di **realizzare** tipologie di **mercati riservati** alla **vendita diretta dei prodotti agricoli** di cui si discute.

Il **comma 3** specifica che le **regioni** e gli enti locali, previa intesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande distribuzione, **possono favorire** la destinazione di particolari **aree all'interno dei supermercati** destinate alla vendita di tali prodotti.

L'**articolo 5, modificato dal Senato**, prevede **l'istituzione dei loghi "chilometro zero" e "filiera corta"**.

In particolare, il **comma 1**, statuisce che con **decreto** del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali - da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente proposta di legge di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con quello dello Sviluppo Economico e sentita la Conferenza Unificata - siano istituiti: il **logo "chilometro zero"** e il logo **"filiera corta"**. Spetta allo stesso decreto definire le condizioni e le modalità di attribuzione del logo, le modalità di verifica e attestazione della provenienza territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità, nonché le modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore.

Il **comma 2**, chiarisce che il logo è esposto nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione o **di somministrazione** (modifica aggiunta dal Senato) e all'interno dei locali, in spazi espositivi appositamente dedicati. Può essere pubblicato in piattaforme informatiche di acquisto o distribuzione che forniscono i prodotti oggetto della proposta di legge in esame. Il **comma 3** precisa, inoltre, che il logo non può essere apposto sui prodotti, sulle loro confezioni e su qualsiasi imballaggio utilizzato per la vendita.

L'**articolo 6, modificato dal Senato**, disciplina la **promozione** dei **prodotti a chilometro zero** e provenienti da **filiera corta** nella **ristorazione collettiva**.

A tale fine si interviene sull'articolo 144 del [decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50](#) (Codice dei contratti pubblici), sostituendone il primo comma. Viene previsto, quindi, che per i servizi di ristorazione la valutazione dell'offerta tiene conto, della qualità dei prodotti alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica, del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di *green economy*, dei criteri ambientali minimi pertinenti, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell'agricoltura biologica e sociale.

Con riferimento alla **modifica effettuata dal Senato**, si ricorda, che essa consiste nella soppressione del riferimento del **criterio di premialità**: nel testo approvato dalla Camera era stato previsto che l'utilizzo dei prodotti a chilometro zero o provenienti da filiera corta venisse considerato, a parità di offerta, criterio di premialità rispetto agli altri prodotti di qualità, quali i prodotti biologici, tipici o tradizionali, i prodotti a denominazione protetta e quelli provenienti dall'agricoltura sociale.

E' inoltre stabilito che è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5-*quater* del [decreto-legge 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 128 del 2013](#) e dall'articolo 6 della legge n. 141 del 2015.

L'**articolo 7, modificato dal Senato**, prevede le **sanzioni**.

Nel dettaglio, il **comma 1**, statuisce che, **chiunque** utilizzi le definizioni previste all'articolo 2 della presente proposta di legge o i loghi di cui all'articolo 5 in maniera non conforme alla presente legge è punito con una **sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro** (la modificata operata dal Senato consiste in una definizione più puntuale della condotta illecita).

I successivi **commi da 2 a 5, aggiunti dal Senato**, introducono **ulteriori disposizioni** volte a disciplinare le **sanzioni**. In particolare, il **comma 2** affida alle **regioni** e alle province autonome di **Trento** e di **Bolzano** le funzioni di **controllo** e di **irrogazione** delle stesse **sanzioni**. Il **comma 4**, stabilisce poi che, limitatamente ai **prodotti** della **pesca** e **dell'acquacoltura**, la competenza per le attività di controllo e accertamento delle infrazioni spetta al **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** che si avvale, a tal fine, del Corpo delle **capitanerie di porto**.

L'**articolo 8** disciplina le **abrogazioni**. In particolare, al **comma 1**, si prevede:

- l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della [legge 6 ottobre 2017, n.158](#). Viene, al riguardo, disposto che ogni riferimento a tale disposizione debba intendersi riferito a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della proposta di legge in esame.

Si tratta, come rilevato all'articolo 2, della legge sui piccoli comuni e, in particolare, della disposizione che fornisce una definizione di «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» e di «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile».

I **commi 2 e 3** prevedono la **clausola di salvaguardia**, (le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano le disposizioni della presente legge nei limiti dei rispettivi statuti e delle loro norme di attuazione), e la possibilità, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, di istituire i **loghi** in forma **bilingue**.

I pareri delle Commissioni

Sono state chiamate ad esprimere il parere sul provvedimento la I, la V, la X e la XIV Commissione.

Il Comitato pareri della **I Commissione** ha espresso **parere favorevole**, con una **osservazione**, relativa all'opportunità di prevedere un coinvolgimento degli enti territoriali, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, istitutivo del logo "chilometro zero o utile" e del logo "filiera corta".

La **XIII Commissione** ha recepito tale osservazione, votando l'emendamento 4.50 della relatrice, che ha previsto che il decreto sia emanato sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del [decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281](#), e successive modificazioni.

La **V Commissione** ha espresso il prescritto parere di competenza direttamente all'Assemblea.

La **X Commissione** ha espresso **parere favorevole con due condizioni**:

a) all'articolo 3, comma 1, siano sostituite le parole: "mercati in aree pubbliche" con le seguenti: "mercati agricoli di cui all'articolo 22 della [legge 28 luglio 2016, n.154](#)";

b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, siano sostituite le parole "titolo preferenziale" con le seguenti: "criterio di premialità".

La **XIII Commissione** ha recepito la seconda condizione, approvando l'emendamento 5.50 della relatrice, e sostituendo, quindi, le parole indicate.

La **XIV Commissione** ha espresso **parere favorevole con due osservazioni**:

la prima chiede che si faccia riferimento a criteri identificativi dei prodotti che siano in linea con il principio della libera circolazione degli scambi intracomunitari, evitando di accordare preferenza alla mera origine territoriale dei prodotti;

la seconda chiede di tenere in adeguato conto, ai fini della definizione dei prodotti agroalimentari provenienti dalla filiera corta, di quanto stabilito in merito dal [regolamento \(UE\) n.1305/2013](#), sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).